CONTRATTO ATTUATIVO DI CONCESSIONE DI SERVIZI - MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (ART. 180 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016) - AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, INCLUSI LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO AI SERVIZI SMART CITY, DEL COMUNE DI SAVONA DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1 LETT. M) ED ART. 15 DEL D.LGS N. 115/2008, IN RELAZIONE AI PRINCIPI E FINALITA' DI CUI AL D.LGS -2014 N. 102.

1. TRA

Comune di SAVONA (P.IVA) - nella persona di			nato a			,
il, codice fiscale						
all'uopo delegato in forza del provvedimento n	1		del			
domiciliato per la carica presso la sede legale del						
nome, per conto e nell'interesse del Comune (di se	eguito anche il	"Comune	o il " Con e	cedente")		
• -						
2. E						
	sede	in				Via
nn capitale sociale						
del Registro delle Imprese di	e codice i	fiscale n.			R.I	₌.A. n.
Partita IVA n				rappr	esenta	ta nel
presente atto dal Sig.	in qualità	ı di Pro	curatore	Speciale	(di s	eguito
l'"Aggiudicatario") [NOTA: assumendo che la con	cessione venga	sottoscri	tta dalla s	ocietà di p	rogett	o che,
ex art. 184 del Codice, subentra al Concessionario	<mark>o].</mark>					
Di seguito, ove intese congiuntamente, le "Parti"						

Premesso

- che la Commissione Europea ha promosso nel 2008 l'iniziativa denominata "Covenant of Mayors", ovvero "Patto dei Sindaci" (il "Patto"), con la finalità di coinvolgere le città nello sviluppo della politica energetica dell'Unione Europea, tramite azioni miranti a attivare investimenti di efficienza energetica e a sviluppare le fonti energetiche rinnovabili, in attuazione del cosiddetto Pacchetto 20-20-20 al 2020 (20% di riduzione di combustibili fossili, 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili e 20% di riduzione delle emissioni di CO₂);
- che con provvedimento di Giunta Provinciale n. 5 dell' 8/1/2014. È stata autorizzata la partecipazione della Provincia al Progetto ELENA finanziato dalla BEI;
- che la Provincia ha formalmente presentato il 26/9/2014, la proposta di finanziamento, a valere sul programma ELENA (*European Local Energy Assistance*), finanziata dal programma comunitario "*Intelligent Energy Europe*" (IEE), unitamente al relativo studio di fattibilità;
- che a seguito dell'istruttoria della Banca Europea per gli Investimenti ("BEI"), la BEI stessa ha approvato il programma di investimento presentato, per un importo pari a 42 milioni di Euro, deliberando una linea di credito a tasso agevolato destinata ad attuare misure di risparmio energetico e riutilizzo di

- energie rinnovabili negli edifici pubblici e negli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della Provincia, dei Comuni e di altri *partner* pubblici della Provincia di Savona (il "Finanziamento BEI");
- che il Finanziamento BEI è destinato ad attuare le misure di risparmio ed efficientamento energetico sugli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica attraverso il coinvolgimento del settore privato, Energy Service Company ("ESCO"), cui poter concedere il Finanziamento BEI tramite intermediazione di uno o più istituti bancari (il "Finanziamento Intermediato");
- che la Provincia e gli altri Enti Pubblici coinvolti dovranno stipulare con la/le ESCO contratti di prestazione per il risparmio energetico con garanzie di risultato, affidati a seguito di gare ad evidenza pubblica da effettuarsi sulla base di bandi e capitolati concordati con la BEI, che si riserva l'azione di verifica e controllo;
- che il ruolo della Provincia è di gestire, d'intesa con gli altri Enti Pubblici interessati, l'intero programma di investimento, monitorare i risultati e diffondere le procedure e le metodiche sviluppate;
- che con determinazione dirigenziale n. [...] del [...] è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta per l'affidamento della concessione in oggetto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, approvando il bando di gara;
- che con Determinazione Dirigenziale n. [...] del [...] sono stati approvati gli schemi di disciplinare, di contratto quadro e di contratto attuativo nonché di capitolato speciale;
- che con Determinazione Dirigenziale n. [...] del [...] è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della Concessione in oggetto al citato aggiudicatario;
- che sono state espletate con esito positivo tutte le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti della Società;
- che in data [...] si è proceduto alla stipula del relativo Contratto Quadro in applicazione dell'art. 92, secondo comma del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159;
- con la/le ESCO contratti di prestazione per il risparmio energetico con garanzie di risultato, affidati a seguito di gare di appalto da effettuarsi sulla base di bandi e capitolati concordati con la BEI, che si riserva l'azione di verifica e controllo;
- che le Parti intendono quindi insieme avviare un programma di efficientamento energetico dell'Impianto di Pubblica Illuminazione del Comune di Savona secondo l'Offerta presentata in gara dal Concessionario e i criteri e le priorità indicate nella Documentazione di Gara, come di seguito definita;
- l'utilizzo del modello del Finanziamento Tramite Terzi oggetto della Gara rende possibile la realizzazione degli interventi indicati nell'Offerta senza alcun costo per il Comune;
- al termine del periodo di affidamento, senza alcun costo da parte del Comune, quest'ultimo rientrerà nella piena disponibilità dell'Impianto di Pubblica Illuminazione Comunale, come definiti nel Capitolato Speciale, beneficiando nella sua interezza dei risparmi generati dagli interventi;
- (se applicabile) il Concessionario ha provveduto alla costituzione della società di progetto di cui all'art.184 del d.lgs. n.50/2016;
- tutto ciò premesso e considerato quale parte sostanziale del presente Contratto, le Parti, come sopra rappresentate, intendono addivenire alla sottoscrizione del presente Contratto avente ad oggetto l'affidamento, in concessione dei servizi di prestazione energetica con garanzia di risultato, affidati a seguito di gare di appalto da effettuarsi sulla base di bandi e capitolati concordati con la BEI, che si riserva l'azione di verifica e controllo, concernenti l'Impianto di Pubblica Illuminazione del Comune di Savona

comprensivo di progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi di efficientamento, con eventuale predisposizione a servizi di smart city, inclusa conduzione, manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento normativo dell'Impianto di Pubblica Illuminazione (realizzati ed esistenti), situati nel territorio del Comune;

- a tal fine le Parti riconoscono fin d'ora che l'Equilibrio Economico-Finanziario, di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50/2016, si basa sui presupposti descritti nel Piano Economico-Finanziario asseverato redatto dal Concessionario sulla base della Baseline (di cui all'All.to 1 al Capitolato Speciale), che è parte integrante del presente Contratto. In particolare gli elementi più significativi del Piano economico-finanziario sono: i) i costi di investimento; ii) i costi operativi; iii) gli oneri finanziari; iv) le imposte e le tasse dovute dal Concessionario; v) la durata del Contratto, come prevista al successivo art. 4; vi) la realizzazione degli interventi come previsti al successivo art. 12; vii) gli Incentivi.
- conformemente a quanto prescritto dall'art. 165, comma 3, del d.lg. n. 50/2016, in data [...] con provvedimento [...], è stato approvato il progetto definitivo degli interventi;
- ai sensi della medesima disposizione, in data [...] il Concessionario ha presentato idonea documentazione inerente il finanziamento degli interventi;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante del presente Contratto, le Parti stipulano quanto segue

1) Premesse, definizioni e Documenti Contrattuali

- 1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale tra le Parti così come costituitosi in esito alla Gara svolta per la scelta del Concessionario.
- 2. Le premesse e i documenti contrattuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Servizio, come di seguito meglio definito.
- 3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati, tutti gli atti di gara, nonché l'Offerta Tecnica ed Economica presentata dal Concessionario ed il Progetto Definitivo approvato, unitamente ai seguenti documenti contrattuali allegati alla documentazione di gara:
 - 1) **Determina Dir**. Provincia di Savona del [....] nn. [...] di aggiudicazione della gara
 - 2) Bando di Gara del.... Pubblicato in data
 - 3) Disciplinare di Gara
 - Capitolato Speciale e allegati
 - Allegato 1 Baseline Energetica;
 - Allegato 2 Documentazione tecnica relativa all'Impianto di Pubblica Illuminazione quali:
 - Allegato 2.1 Censimento di II° livello dell'Impianto di Pubblica Illuminazione e relativi documenti di approfondimento:
 - 2.1.1 Allegato 1 Planimetria dei Punti luci e dei Quadri Elettrici

- 2.1.b Allegato 2 Stato di consistenza dei Punti Luce
- 2.1.c Allegato 3 Stato di consistenza dei quadri elettrici
- 2.1.d Allegato 4 Riepilogo
- 2.1.e Allegato 5 Relazione
- 2.2 'Questionario Specifiche Tecniche per la Pubblica Illuminazione' c.d.
 'Desiderata' del Comune di Savona con indicazione delle prescrizioni
 tecniche, architettoniche, storiche, culturali ed artistiche tenute in
 considerazione nell'offerta tecnica ed economica;
- Allegato 3 Schede di Monitoraggio;
- 5) Contratto Quadro firmato il
- 6) Allegato Canone del servizio
- 7) Allegato Matrice dei Rischi
- 4. Salvo che ove diversamente previsto nel presente Contratto, i termini di seguito riportati avranno, sia al singolare sia al plurale, il significato qui di seguito attribuito:
 - "Commissione di verifica": è la Commissione di esperti nominata dal Comune ai sensi del presente Contratto.
 - **"Concessione":** è il rapporto concessorio avente ad oggetto la realizzazione, e successiva gestione e manutenzione, di interventi finalizzati all'efficienza energetica tra Comune e Concessionario disciplinato dal presente Contratto.
 - "Documentazione Contrattuale": è la documentazione di cui al precedente art. 1.3.
 - "Impianto di Pubblica Illuminazione": complesso formato dalle linee elettriche, pali e quadri elettrici o quadri di comando, destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica (quadri elettrici). Per tale Impianto sono richiesti interventi di efficientamento energetico.
 - **"Finanziatori":** sono i soggetti istituzionali ammessi all'esercizio del credito di cui il Concessionario si avvale ai fini del finanziamento degli Interventi di cui al presente Contratto e alla Documentazione Contrattuale.
 - "Rischio Operativo": il rischio legato alla gestione delle opere e dei servizi contrattuali trasferiti in capo al Concessionario ex art 3 lett zz) D.Lgs 50/2016, incluso il rischio di costruzione e rischio di disponibilità.
 - "Servizio": è il servizio energetico offerto dal Concessionario al Comune volto a migliorare la prestazione energetica dell'Impianto di Pubblica Illuminazione secondo quanto indicato nell'Offerta e nel rispetto delle condizioni previste dai Documenti Contrattuali.
 - "Situazioni o eventi favorevoli o sfavorevoli": sono le variazioni rilevanti che generano alterazione dei presupposti (di cui in premessa) sui quali si basa il Piano Economico-Finanziario asseverato redatto dal Concessionario e che determinano la rinegoziazione ai sensi del successivo art. 23.
 - Per ogni altra definizione si rinvia all'art. 2 del Capitolato.
- 2) Oggetto del Contratto

- 2. Il Contratto dovrà essere eseguito dal Concessionario in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nella Documentazione Contrattuale, nella normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi in materia di Illuminazione Pubblica" sia con il DM 27 settembre 2017 che il DM 28 marzo 2018, nella normativa speciale prevista nei D.Lgs n. 115/2008 e 102/2014 in tema di efficientamento energetico, nelle Linee Guida ANAC tutte, compresa la n.9, approvate il 28-3-2018, riguardante il 'Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'Operatore Economico nei contratti di Partneriato Pubblico Privato', e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.
- 3. Le parti espressamente dichiarano che il presente contratto è disciplinato secondo la definizione del PPP indicato all'art. 3, lettera eee) del D.Lgs n. 50/16, finalizzata alla realizzazione delle opere di riqualificazione energetica ed alla prestazione di servizi di riduzione e risparmio energetico con la successiva gestione del servizio. In capo al concessionario operatore economico sono trasferiti i rischi di costruzione ed i rischi di disponibilità come da specifica allocazione dei rischi previsti nel contratto e riportati nella matrice allegata e che descrivono in modo organico il rischio operativo a carico del concessionario nella gestione tecnica, economica e finanziaria dell'investimento effettuato.
- 4. Sono compresi nell'oggetto della Concessione a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo:
 - a) Progettazione esecutiva e realizzazione degli Interventi come da Offerta tecnica di cui all'Allegato B al presente Contratto e Progetto Definitivo approvato;
 - b) Svolgimento dei Servizi:
 - Progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi di efficientamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione, inclusa conduzione, manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento normativo dell'Impianto (realizzati ed esistenti) e predisposizione a servizi di smart city;
 - II. Monitoraggio e portale dedicato alle comunicazioni, di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale.

- 5. Il Concessionario dovrà erogare i Servizi per tutta la durata del Contratto, pari a 180 mesi, secondo le modalità indicate dal presente Contratto e dalla Documentazione Contrattuale, in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità dell'impianto di Pubblica Illuminazione così da raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico previsti nel Contratto.
- 6. Il Concessionario dovrà gestire i Servizi nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni dell'Amministrazione e degli Enti competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia, ivi inclusi i Criteri Ambientali Minimi in materia di "Illuminazione Pubblica" vigenti, nonché delle prescrizioni di cui a tutti i Documenti Contrattuali.
- 7. Il Concessionario dovrà inoltre garantire l'adeguamento degli Interventi, nonché dei relativi Servizi, agli standard tecnico-regolamentari applicabili nel corso degli anni, facendo sì che le opere e il loro utilizzo siano sempre in linea con lo sviluppo tecnologico del settore di riferimento, nel costante rispetto delle performance indicate nel presente Contratto e relativi Allegati, restando inteso che tutte le migliorie e gli adeguamenti diverranno integralmente di proprietà del Comune senza alcun onere per lo stesso secondo quanto previsto all'art. 4.
- 8. Il Concessionario è tenuto a gestire il Servizio in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dall'Offerta, dalla Progettazione e dai Documenti Contrattuali.
- 9. Il Concessionario si impegna ad eseguire ogni attività inerente la gestione dei Servizi in tutte le sue parti nonché in tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dei Servizi in conformità alla documentazione posta a base di gara e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte delle Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nella Documentazione Contrattuale.

3) Canone per i Servizi

- 1. Il Concessionario riceverà, per tutta la durata dell'affidamento, come compenso per gli interventi svolti e per i servizi prestati, il pagamento del Canone per i servizi da parte del Comune.
- Il valore del Canone dei Servizi è determinato anche dall'Offerta del Concessionario, allegata al presente Contratto. Le componenti del Canone del Servizio sono calcolate secondo quanto previsto dall'Allegato A al presente Contratto.
- 3. A fronte del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dall'Offerta, il Comune corrisponderà al Concessionario il Canone per i Servizi a partire dalla Data di Presa in Gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione ai sensi del Capitolato Speciale.
- 4. I pagamenti avverranno con le cadenze indicate nell'Allegato A Canone del Servizio del presente contratto, previa verifica da parte del Concedente della regolarità contributiva in base alla normativa applicabile. Il Canone per i Servizi è determinato secondo quanto previsto nell'Offerta.

- 5. Al fine di trasferire sul Concessionario il rischio di gestione in conformità a quanto prescritto dal Codice e dai principi Eurostat, il Canone per i Servizi è soggetto alle variazioni in funzione del risparmio energetico effettivamente conseguito ed alle penali di cui al presente Contratto.
- 6. Ai fini del pagamento del Canone per i Servizi, il Concessionario provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del relativo periodo le richieste di pagamento del Canone per i Servizi, con indicazione dettagliata degli elementi utili alla determinazione dell'importo. Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Concessionario. Al termine di ogni anno solare il Concessionario provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dopo scadenza del relativo anno, la richiesta di pagamento del conguaglio del Canone per i Servizi e il concedente provvederà ai relativi pagamenti all'esito della verifica delle prestazioni svolte dal Concessionario, eseguita dalla Commissione di verifica ai sensi del successivo articolo 14.2.
- 7. Qualora l'emissione della fattura non dovesse essere preventivamente concordata tra Concedente e Aggiudicatario, il Concedente si riserva di eseguire i necessari controlli di legge ed eventualmente si riserva di esercitare la facoltà di rivalersi sul Concessionario applicando un congruo conguaglio sulla successiva rata del Canone.

4) Durata

1. Il presente Contratto è valido ed efficace dal momento della sua sottoscrizione e cesserà di avere efficacia decorsi mesi 180 dalla data di Presa in Gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione ai sensi del successivo art. 5, come da Offerta del Concessionario. Al termine del presente Contratto, come indicato all'art. 8.4 del Capitolato Speciale, l'Impianto di Pubblica Illuminazione dovrà rientrare nell'immediata disponibilità del Comune senza alcun costo aggiuntivo per quest'ultimo e dovrà essere restituito in condizioni di perfetto utilizzo e funzionalità, nonché con impianti conformi alla normativa vigente al momento della riconsegna e prestazioni energetiche offerte.

5) Presa in gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione

- 1. Onde provvedere alla Presa in Gestione **dell'Impianto di Pubblica Illuminazione** da parte del Concessionario, il Comune si impegna a convocare il Concessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente. Il processo di verifica dello stato dell'Impianto così attivato e documentato in appositi verbali dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dall'invio della predetta convocazione, onde consentire la Presa in Gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione.
- 2. La Data di presa in Gestione è altresì disciplinata dall'art. 8.1 del Capitolato Speciale.

6) Obblighi ed Oneri del Concessionario

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario si obbliga altresì a) ad attivare le Garanzie Fideiussorie e le Assicurazioni previste dai documenti di gara; b) assicurare il finanziamento di tutto

- quanto occorre all'espletamento e realizzazione degli Interventi e dei Servizi, nonché di quanto previsto dal presente Contratto.
- 2. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3 e nell'espletamento delle attività ivi previste, il Concessionario si obbliga all'integrale e pieno rispetto della normativa di volta in volta vigenti in relazione ai Servizi e agli Interventi, nonché in materia ambientale, fiscale, contributiva e previdenziale.
- 3. Il Concessionario si impegna altresì a fornire al Comune tutte le informazioni e la documentazione richiesta in relazione all'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto degli obblighi previsti dal monitoraggio di cui all'Allegato 3 al Capitolato Speciale e sotto la vigilanza dalla Commissione di verifica prevista dall'art. 15 del presente Contratto.
- 4. Il Concessionario si obbliga altresì a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal suo verificarsi, i seguenti eventi:
 - a. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità degli Interventi e/o del Servizi per un periodo superiore a 1 (un) giorno, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
 - ogni evento o circostanza che possa determinare la risoluzione, il recesso o la decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei Finanziatori nei confronti del Concessionario [ove applicabile];
 - c. l'instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti dell'Aggiudicatario
 ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le
 obbligazioni di cui al presente Contratto;
 - d. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità dell'Aggiudicatario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto;
 - e. ogni situazione o evento che possa determinare un'alterazione dell'Equilibrio ai fini del successivo art. 23.
- 5. Il Concessionario si impegna a conservare, oltre ai requisiti di ordine generale, quelli di ordine speciale definiti dalla Gara così come eventualmente modificati ai sensi della legge ovvero del presente Contratto, nonché tutti quelli eventualmente necessari alla progettazione e realizzazione degli Interventi previsti ai sensi del presente Contratto.
- 6. Qualora il Concessionario perda in tutto o in parte i predetti requisiti è tenuto a darne comunicazione al Comune e porvi tempestivo rimedio, in ogni caso entro il termine all'uopo fissato dal Comune.
- 7. Nell'esecuzione del Contratto, il Concessionario è responsabile per i danni di qualsiasi natura causati al Comune o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere all' Aggiudicatario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 10.

8. Il Concessionario si impegna altresì a non sospendere o cessare il Servizio offerto in caso di contenzioso, contestazione o qualsivoglia disaccordo con il Comune.

7) Obblighi ed Oneri del Comune Concedente

- 1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Comune dichiara di avere la disponibilità dell'Impianto di Pubblica Illuminazione e si obbliga a: a) provvedere alla consegna dell'Impianto di Pubblica Illuminazione nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 5; b) assicurare la disponibilità dell'Impianto di Pubblica Illuminazione per la tutta la durata della Concessione; c) compiere tempestivamente tutte le attività di propria competenza ai fini dell'erogazione dei Servizi e della realizzazione degli Interventi; d) a collaborare con il Concessionario per l'ottenimento degli incentivi che il Concessionario vorrà richiedere; e) corrispondere al Concessionario il Canone nei termini e nei modi di cui al precedente art 3.
- 2. Il Comune si impegna altresì a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti: a) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica dell'Impianto di Pubblica Illuminazione; b) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione; c) l'insorgere di motivi che possano determinare la risoluzione e/o la revoca della Concessione o che comunque possano avere un effetto pregiudizievole su di essa o sull'Equilibrio Economico Finanziario; d) ogni evento o circostanza che possa avere un effetto pregiudizievole sulla capacità del Concedente di far fronte agli obblighi che si assume con la sottoscrizione del presente Contratto; e) ogni situazione o evento che possa determinare un'Alterazione dell'Equilibrio ai fini del successivo art. 23.
- 3. Il Comune è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 27, nel caso in cui la violazione del predetto obbligo determina comporti una alterazione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.

8) Iscrizioni nei registri professionali

 Il Concessionario e tutti i soggetti esecutori dei Servizi e degli Interventi previsti ai sensi del Contratto dovranno essere iscritti nei rispettivi registri professionali ove tale iscrizione sia prescritta da nome di legge al momento dell'esecuzione degli interventi ed opere quale requisito per prestare la relativa attività, oltre a dover possedere tutti gli ulteriori requisiti di legge per lo svolgimento delle attività che sono tenuti a svolgere.

9) Garanzie e polizze assicurative

1. Ai fini della stipula al Contratto, il Concessionario presenta:

- 1. una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del valore dell'investimento risultante dall'Offerta, pari a [...], a garanzia della corretta esecuzione secondo le modalità e i contenuti di cui all'art. 103 del Codice. La predetta Garanzia ha validità dall'inizio dei lavori e resta in vigore fino al decorso di dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, come risultante dal relativo certificato di collaudo; la predetta garanzia dovrà essere tempestivamente integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia;
- 2. un'idonea copertura assicurativa R.C.T. R.C.O. e per danni da esecuzione valida sin dall'avvio dei lavori, per un massimale pari ad almeno il 5% della somma assicurata per le opere.
- 3. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della Consegna dei Lavori il Concessionario consegnerà una polizza di assicurazione stipulata a copertura dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori a pena di risoluzione del Contratto. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del Contratto. La predetta polizza deve assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e un massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

(nel caso in cui non debbano essere prodotte le garanzie di cui ai successivi punti 5) e 6), Successivamente, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza, di pari massimale, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni effettuate o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento; tale polizza dovrà avere una validità pari alla durata del Contratto, ovvero essere rinnovata per tuta la durata del medesimo. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

4. Almeno 30 giorni prima del collaudo, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della garanzia di cui al precedente punto 1), a pena di risoluzione del Contratto, il Concessionario presenterà una garanzia pari all'importo relativo al Canone per gli interventi che generano risparmio energetico (C2) come risultante dall'Offerta, secondo le modalità e i contenuti di cui all'art. 103 del Codice, in quanto compatibili a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla gestione. La predetta garanzia avrà validità a partire dal collaudo fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto; tale garanzia dovrà essere tempestivamente integrata ogni volta si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia.

Eventuali, secondo quanto previsto in sede di Offerta (nel caso in cui le lavorazioni superino le soglie di importo previste all'art. 103, comma 8 del Codice) Almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza per danno da esecuzione, il Concessionario presenterà una polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'art. 103, comma 8, del Codice, stipulata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi

(nel caso in cui le lavorazioni superino le soglie di importo previste all'art. 103, comma 8 del Codice) Almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza per danno da esecuzione, il

Concessionario presenterà una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ai sensi dell'art. 103 co. 8 del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata minima di 10 (dieci) anni.

- 5. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
- 6. Le polizze di cui al precedente paragrafo 1 dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente agli Interventi oggetto della Concessione.
- 7. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.
- 8. Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 10 (dieci) giorni dalla detta comunicazione dell'Aggiudicatario.
- 9. Le polizze assicurative di cui al precedente paragrafo 1 non esimono comunque il Concessionario dall'adozione, nella realizzazione di tutti gli interventi e le opere di cui all'Offerta presentata in sede di Gara, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'integrità del sito e l'incolumità delle persone addette alle attività stesse e dei terzi.

10) Norme sulla sicurezza

- 1. In applicazione al Capitolato Speciale, il Concessionario si obbliga a predisporre contestualmente al progetto esecutivo, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza per ciascun cantiere previsto nell'Offerta allegata al presente Contratto.
- 2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza redatti dal Concessionario, nonché ogni altro adempimento previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. a riguardo, verranno trasmessi al Comune alla data della presa in Gestione, o precedente.

11) Progettazione e realizzazione degli Interventi

- 1. Entro 30 giorni dalla Data di presa in Gestione, il Concessionario dovrà sottoporre al Comune la proposta di progetto esecutivo, sulla base del Cronoprogramma dei lavori, Allegato C al presente Schema di Contratto secondo le modalità stabilite dal Capitolato e ai sensi della normativa applicabile.
- 2. Nei 30 giorni successivi il Comune avrà diritto a presentare le proprie osservazioni che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti.
- 3. Qualora, per cause non imputabili al Concessionario o al Comune non sia stato possibile procedere all'approvazione del progetto esecutivo entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, le Parti potranno concordare eventuali interventi e opere da stralciare per le quali non si siano stati ottenuti i permessi e le autorizzazioni necessari a procedere con la progettazione esecutiva e la realizzazione degli altri, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente Contratto e dal Capitolato Speciale in materia di durata dell'affidamento.
- 4. Il Concessionario prende atto del fatto che qualsiasi costo ulteriore rispetto a quanto indicato nell'Offerta dovuto ad errori negli elaborati progettuali commessi dallo stesso saranno interamente a suo carico, senza che nulla possa essere richiesto al Comune a qualsiasi titolo.
- 5. Il Concessionario si impegna ad eseguire gli Interventi necessari all'ottimale erogazione dei Servizi sull'impianto del Concedente nel rispetto di quanto previsto nel progetto esecutivo.
- 6. Il Concessionario e il Comune sottoscriveranno in contraddittorio un verbale di inizio lavori ("**Verbale di Inizio Lavori**") il primo giorno disponibile dopo l'approvazione del progetto esecutivo, in conformità con quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla relativa regolamentazione di attuazione.
- 7. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali della progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto della normativa applicabile e della disciplina in materia di sicurezza.
- 8. Il Concessionario sarà in ogni caso responsabile nei confronti del Comune Concedente e di terzi per eventuali errori, vizi e/o difetti della progettazione definitiva ed esecutiva da essa predisposta nonché nella predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa, assumendosi integralmente ogni relativo rischio di progettazione, impegnandosi a tenere manlevato ed indenne il Comune Concedente, per ogni danno, costo, onere e/o pretesa che possa derivare al riguardo, restando inalterati i termini di scadenza.
- La validazione da parte del Concedente dei Documenti di Progettazione non escluderà né diminuirà, in alcun caso, la responsabilità del Concessionario in merito alla corretta e completa predisposizione della medesima.
- 10. Il collaudo degli Interventi dovrà avvenire nei termini ed alle condizioni della normativa applicabile, in contradditorio tra le Parti e come specificato in Capitolato Speciale.
- 11. I Lavori ed installazioni dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere i Permessi. I

Lavori e le installazioni dovranno essere programmati ed eseguiti in accordo con il Responsabile del Procedimento ed eseguiti in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione.

- 12. Il Concessionario si assume ogni rischio di costruzione come definito dall'art. 3, comma 1 lett aaa) del D.Lgs 50/16. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario si assume i seguenti rischi specifici:
- 13. a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera;
- 14. b) rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
- 15. c) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
- 16. d) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;
- 17. e) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;
- 18. f) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.
- 19. Per eventuali ritardi nella realizzazione dei lavori da collaudare si applicano le penali previste nel presente contratto.
- 20. In caso di mancato collaudo, si applicano le condizioni previste nel presente contratto.
- 21. In relazione alla fase di gestione del servizio dopo il completamento e collaudo delle opere, il Concessionario si impegna ad eseguire il serivizo come disciplinato nel Capitolato Speciale ed espressamente assume a suo esclusivo carico, il rischio di disponibilità come definito dall'art. 3, comma 1 lette. bbb) D.Lgs n.50/2016 sia nella forma del rischio di performance ovvero il rischio finanziario del mancato raggiungimento del risparmio energetico garantito fissato nella documentazione di progettazione e nel presente contratto, sia in relazione al rischio di manutenzione straordinaria sulle parti dell'impianto comunale oggetto di riqualificazione energetica, messa a norma e messa in sicurezza.

12) Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera

- 1. Le modifiche al contratto e le varianti in corso d'opera devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento esclusivamente nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 175 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 2. Le Parti si danno atto che il Concessionario ha la possibilità di chiedere e concordare con il Comune di modificare l'offerta tecnica presentata nel caso in cui il Concessionario rilevi che l'opera e l'intervento previsto nell'Offerta tecnica non sia in grado di garantire l'equilibrio economico-finanziario stimato, ovvero la quota di risparmio minimo garantita in sede di Offerta, solo per fatto del Comune Concedente. In tal caso, il Concessionario dovrà inviare una comunicazione ai sensi del presente Contratto al Comune

indicando le motivazioni della richiesta di tale modifca progettuale, il progetto alternativo e i benefici attesi; il Comune avrà 30 giorni di tempo dal ricevimento di tale comunicazione per approvarla, ed imporre eventuali condizioni. Il Comune dovrà comunicare formalmente, ai sensi del presente Contratto, la propria decisione al Concessionario.

13) Variante progettuale

- 1. In caso di accettazione da parte del Comune delle modifiche all'offerta tecnica di cui al precedente articolo 12 sarà cura del Concessionario svolgere tutti i livelli di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) in conformità alle modifche approvate entro 60 giorni dal ricevimento dell'approvazione del Comune. Il capitolato dovrà necessariamente tenere presenti tutte le condizioni indicate dal Comune nell'approvazione della variante esecutiva e, ai relativi interventi ed opere, si applicheranno tutte le norme previste dal presente Contratto e dalla Documentazione Contrattuale, con particolare riferimento al precedente articolo 12 sulla procedura di approvazione.
- 2. In caso di approvazione delle modifiche, il Concessionario si impegna altresì a modificare tempestivamente la polizza assicurativa, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza, e tutti gli altri documenti rilevanti in tempo utile e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi.

14) Commissione di verifica

- 1. In relazione ai compiti di monitoraggio degli interventi e delle opere svolte, nonché dei risparmi ottenuti grazie ad essi (cd. performance), Il Comune Concedente si riserva di affidare ad una Commissione di verifica appositamente creatasi i suddetti compiti. In particolare, tale Commissione sarà costituita e coordinata da massimo 3 figure esperte esterne ed indipendenti nominati dal Comune e, per evidenti ragioni di conformità di controllo, si occuperà, per i primi 2 anni a partire dalla Data di Presa in Gestione, del monitoraggio di tutti gli interventi svolti dall'Aggiudicatario. Dal 3° anno fino al termine del presente Contratto la Commissione di Verifica sarà composta da un solo esperto esterno che effettuerà tutte le dovute verifiche di monitoraggio dei risparmi ottenuti.
- 2. La Commissione avrà il compito di verificare tutta la documentazione prodotta dall'Aggiudicatario, ivi incluse le Schede di monitoraggio (da compilarsi nel rispetto di quanto previsto all'all.to 3 al Capitolato Speciale), e a chiedere dati ed informazioni al Concessionario, che sarà tenuto a fornirli tempestivamente. La Commissione assevererà il raggiungimento del risparmio dei consumi sulla base dei dati forniti dal Concessionario e delle opportune eventuali verifiche, effettuando anche eventuali sopralluoghi. Il pagamento della fattura di conguaglio di cui al precedente articolo 3.6., da effettuarsi al termine di ogni anno solare, avverrà solo all'esito della verifica da parte della Commissione e per l'importo dalla stessa Commissione asseverato.
- 3. La Commissione potrà inoltre nuovamente riunirsi, su richiesta del Comune, durante l'ultimo anno del periodo di validità della presente Concessione, per le valutazioni in merito al presente articolo. I costi annui relativi al funzionamento della Commissione saranno, pari a circa l'1% (oneri previdenziali e spese comprese) del Canone annuo per Commissario e saranno a carico del Concessionario, che provvederà

- al pagamento dei relativi costi. Il Comune garantirà l'applicazione di tariffe di mercato per l'esecuzione dei rispettivi compiti da parte degli esperti nominati.
- 4. In assenza della Commissione di Verifica, i compiti di monitoraggio degli interventi, delle opere svolte nonché dei risparmi ottenuti (cd. performance) saranno svolti direttamente dalle parti con la loro congiunta partecipazione nell'espletamento delle attività di verifica descritte nel presente art. 14.

15) Penali per ritardi o inadempimenti

1. Salva la clausola di risoluzione e il risarcimento dei danni applicabile ai sensi dell'art. 25 del presente Schema di Contratto, il Comune si riserva l'applicazione di penali pari ad una percentuale sul Canone per i Servizi dovute dal Comune nei termini che seguono:

Tipologia di inadempimento	Valore della penale
Superamento delle tempistiche indicate dal	0,5‰ sull'importo contrattuale i.e.
Cronoprogramma per gli interventi	investimento, giornaliero.
Superamento delle tempistiche indicate dal	1‰ sull'importo contrattuale i.e. valore
Cronoprogramma ad inizio ed alla fine della erogazione dei servizi	canone annuale relativo, giornaliero.
Sospensione/interruzione dei lavori per fatto	0,5‰ sull'importo contrattuale i.e.
imputabile al Concessionario	investimento, giornaliero.
Sospensione/interruzione dei servizi per fatto	1‰ sull'importo contrattuale i.e. valore
imputabile al Concessionario	canone annuale relativo, giornaliero.
Difformità degli Interventi/servizi come da	1% del valore dell'investimento/canone
Offerta	
Mancato rispetto prescrizioni imposte dal	1% del valore dell'investimento/canone
Comune	
Mancata tempestiva comunicazione di	0,5‰ sull'importo contrattuale i.e.
inconvenienti o fatti comportanti un	investimento/canone
ritardo/sospensione/interruzione o modifica	
delle condizioni dell'affidamento	
Ritardi nell'effettuazione dei servizi relativi agli	0,5‰ sull'importo contrattuale i.e. valore
interventi di emergenza (art. 6.1.7 del	canone annuale per manutenzione per ogni
Capitolato Speciale)	ora di ritardo rispetto alle tempistiche
	previste dal Capitolato Speciale.

Tipologia di inadempimento	Valore della penale
Ritardi nell'effettuazione dei servizi relativi agli interventi urgenti (art. 6.1.7 del Capitolato Speciale)	0,5% sull'importo contrattuale i.e. valore canone annuale per manutenzione per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal Capitolato Speciale.
Ritardi nell'effettuazione dei servizi relativi agli interventi ordinari (art. 6.1.7 del Capitolato Speciale)	0,5% sull'importo contrattuale i.e. valore canone annuale per manutenzione per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal Capitolato Speciale.
Numero di ore annuali di accensione effettivo inferiore a 3800	0,5‰ sull'importo contrattuale i.e. valore canone annuale per manutenzione per ogni ora di mancato servizio
Numero di ore annuali di accensione effettivo superiore a 4200	0,5‰ sull'importo contrattuale i.e. valore canone annuale per fornitura per ogni ora aggiuntiva

- 2. Tali penali verranno applicate automaticamente, senza necessità di particolari formalità di contestazione da parte del Comune, ferma restando la facoltà del Concessionario di provare l'esistenza di circostanze tali da escluderne l'applicazione, mediante comunicazione scritta da inviare al Comune entro 3 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, che potrà dar luogo, ove accolta dal Comune, alla revoca della stessa mediante provvedimento in autotutela.
- 3. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le penali di cui sopra non si applicheranno nei casi di:
 - Forza maggiore di cui al successivo 28 del presente Contratto;
 - Fatto imputabile al Comune o ad altro ente pubblico, ivi incluso il mancato rilascio del permesso, autorizzazione o altro atto di assenso necessario ai fini di legge;
 - Modifica legislativa;
 - Annullamento giurisdizionale o revoca del permesso, autorizzazione o altro atto di assenso necessario ai fini di legge.

16) Penali per mancato risparmio energetico

- 1. Il Comune provvederà ad accertare, anche mediante l'intervento della Commissione di Verifica di cui all'art. 14 del presente Schema di Contratto, il risparmio energetico effettivamente ottenuto a seguito della realizzazione degli Interventi da parte del Concessionario nel rispetto del Cronoprogramma dei lavori.
- 2. Il periodo di osservazione, durante il quale questo articolo non si applica, termina alla data di collaudo degli Interventi.

- 3. Per Risparmio Energetico Mancato (REM) si intende la differenza tra Consumo misurato e Consumo atteso a seguito della conclusione del periodo di osservazione, così come specificati nell'Allegato A del presente "Canone del servizio" e riportati nell'Allegato 3 del Capitolato "Schede di Monitoraggio" (modello C) del Capitolato Speciale, qualora tale differenza sia positiva.
- 4. Per Risparmio Energetico Offerto (REO) si intende il prodotto tra il valore percentuale dichiarato in sede di Offerta e il valore di consumo indicato nell'Allegato 1 del Capitolto Speciale "Baseline".
- 5. Gli importi delle penali sono calcolati sulla base del valore del rapporto percentuale tra il REM e il REO e riportati nella tabella sottostante:

Rapporto percentuale tra REM e REO	Dopo il periodo di osservazione e per la durata di tutto il contratto	Alla riconsegna dell'Impianto
0 – 5%	Non si applica	
5,1% – 20%	5% del mancato risparmio monetario dato da REM moltiplicato per i costi di fornitura (€/kWh) dichiarati in baseline	
20,1% - 30%	10% del mancato risparmio monetario dato da REM moltiplicato per i costi di fornitura (€/kWh) dichiarati in baseline	Rapporto percentuale tra REM e REO per l'investimento previsto dal PEF.
Oltre 30%	20% del mancato risparmio monetario dato da REM moltiplicato per i costi di fornitura (€/kWh) dichiarati in baseline	

- 6. L'importo delle penali verrà trattenuto sul primo canone utile, successivo alla verifica effettuata dalla Commissione di verifica e qualora necessario sui canoni successivi fino al completo recupero del valore della penale stessa.
- 7. Nel caso si dovesse verificare per 3 annualità consecutive uno scostamento pari o superiore al 30%, il Comune si riserva il diritto di risolvere il Contratto con riserva di risarcimento a carico della concessionaria
- 8. Qualora infine, alla Data di Cessazione dell'affidamento, non fosse garantita la quota di Risparmio Garantito assicurata dal Concessionario in sede di Offerta, allo stesso verranno applicate le penali calcolate sulla quota di investimento necessario in termini di ulteriori interventi o servizi per consentire all'impianto di raggiungere il Risparmio Garantito.
- 9. Tali penali, ove non direttamente versate dal Concessionario su richiesta del Comune, previa presentazione della relazione della Commissione di verifica che accerti tale situazione, potranno essere trattenute dal Comune dalle garanzie fidejussorie prestate dal Concessionario.

17) Riconsegna dell'Impianto di Pubblica Illuminazione

 Al termine del periodo dell'affidamento, l'Impianto di Pubblica Illuminazione verrà riconsegnato in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso, con impianti nello stato di piena funzionalità ed efficienza (così come previsto al precedente art. 16), ed in conformità alle norme di leggi applicabili al momento, restando inteso che tutte le migliorie rimarranno di proprietà del Comune senza alcun onere, come previsto dall'art. 4.

18) Sospensione

- 1. Fermo quanto previsto in tema di Riequilibrio e in tema di obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 6, in caso di sospensione nell'erogazione dei Servizi dovuta, in via alternativa o congiunta, a:
 - (a) Forza Maggiore che determini una sospensione per una durata superiore a 15 (quindici) giorni;
 - (b) Fatto del Concedente;
 - (c) Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario;

Il Concessionario avrà diritto a una proroga avente una durata pari alla sospensione nell'erogazione dei Servizi dovuta ad una o più delle ipotesi di cui alla lettera a), b) e c).

- 2. Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 1 il Concessionario si impegna a garantire continuativamente i servizi, con una interruzione che rientri entro un margine di tolleranza pari a 3 giorni. In tal caso, il Concessionario comunicherà tempestivamente al Comune le cause dell'interruzione e tutte le misure necessarie al ripristino dei servizi, nonché tutte le informazioni eventualmente necessarie per limitare per quanto possibile i disagi provocati da tale interruzione. Ove l'interruzione superasse il margine di tolleranza, si applicheranno le misure di seguito indicate e quelle di cui all'art. 25 del Contratto.
- 3. L'interruzione dell'Erogazione dei Servizi non potrà superare i limiti di tolleranza (complessivi e per categoria di servizio) indicati in contratto e nel capitolato, salva l'applicazione delle disposizioni previste nel Contratto. In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di tolleranza, per causa non imputabile al Concedente, il Concedente, salvo quanto previsto in tema di risoluzione della Concessione, potrà servirsi di soggetti terzi per porre rimedio all'interruzione applicando eventuali oneri sostenuti al Concessionario, senza che ciò pregiudichi l'obbligo di quest'ultimo di conseguire il Risparmio Elettrico Garantito Monetario.

19) Direttore dell'esecuzione e Referente del Concessionario

- 1. Il Comune si impegna a nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il direttore dell'esecuzione e, al quale è demandata la vigilanza sulla corretta erogazione dei Servizi nel rispetto di quanto previsto nell'Offerta.
- 2. Il direttore dell'esecuzione verifica l'esito dei controlli effettuati sui Servizi, segnalando all'esito della predetta verifica al Concessionario eventuali contestazioni o rilievi, provvedendo ove ne sussistano i presupposti all'applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto.

20) Responsabilità

- Le Parti concordano che il Concessionario potrà essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal Comune a causa di un eventuale guasto dell'Impianto di Pubblica Illuminazione o qualsivoglia malfunzionamento degli Interventi realizzati fermi restando gli obblighi e le condizioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al Capitolato Speciale. Per tutto quanto non specificato nel presente Contratto le Parti dichiarano di fare riferimento alle previsioni di cui al Codice Civile.
- 2. La Concessionaria si assume la piena responsabilità civile e penale in tema di sicurezza nella gestione dell'impianto di Pubblica Illuminazione ed esecuzione dei servizi contrattuali per la durata dell'affidamento inclusa la responsabilità per la mancata sostituzione di pali caduti o pericolanti.

21) Contributi pubblici e titoli di efficienza energetica

- 1. Le Parti concordano che gli eventuali contributi pubblici, ivi compresi gli Incentivi di cui al Capitolato Speciale, ottenuti a seguito della realizzazione degli Interventi oggetto dell'Offerta saranno trattenuti dal Concessionario.
- 2. A tale riguardo, il Comune si impegna sin d'ora a prestare la massima collaborazione a favore del Concessionario per l'espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie per la richiesta e l'ottenimento di tali contributi.

22) Equilibrio Economico Finanziario

1. Il Piano Economico Finanziario di cui all'Offerta (all.to D al presente Schema di Contratto) riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'Offerta dell'Aggiudicatario e sviluppati sulla base della Baseline energetica (di cui all'all.to 1 al Capitolato Speciale).

23) Riequilibrio Economico-Finanziario

1. Ai sensi dell'art. 182, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto della corretta allocazione dei rischi in capo al Concessionario, il Concessionario o il Comune avranno diritto al Riequilibrio

- Economico-Finanziario ai sensi del presente articolo nel caso in cui si verifichi una alterazione dell'equilibrio determinata da una Situazione o evento favorevole o sfavorevole.
- 2. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione relativa al verificarsi di una situazione o evento sfavorevole inviata dal Concessionario al Comune ai sensi del precedente art. 6, ovvero, in caso di situazione o evento favorevole, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta scritta da parte del Concedente ai sensi del precedente art. 7, le Parti dovranno incontrarsi al fine di apportare le modifiche che consentano di ripristinare l'Equilibrio Economico-Finanziario, anche eventualmente tramite l'incremento o la riduzione del Canone per i Servizi o la proroga del termine della Concessione.
- 3. In mancanza di Riequilibrio Economico-Finanziario entro 180 (centoottanta) giorni dalle comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal presente Contratto. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dai successivi articoli 26 e 27.

24) Interessi e rivalutazione

- 1. In caso di ritardo nel pagamento del Canone dovuto ai sensi del presente Contratto, saranno dovuti all'Aggiudicatario interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 fino alla data dell'effettivo pagamento. L' Aggiudicatario, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione in mora del Comune, potrà promuovere il giudizio ordinario.
- 2. L'importo del Canone sarà sottoposto a revisione con i termini e le modalità previste nell'Allegato A allo Schema di Contratto.

25) Risoluzione per inadempimento del Concessionario

- 1. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario ai sensi del successivo articolo 35, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora:
 - a) il Concessionario sia incorso in violazioni dell'Offerta, ovvero dei documenti progettuali sviluppati sulla base della stessa: i) tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza **Impianto di Pubblica Illuminazione**, l'erogazione dei Servizi e non vi abbia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; o ii) che abbiano determinato l'applicazione delle penali di cui agli art. 15, 16 al Contratto in misura complessivamente superiore al 10% (diecipercento) del Canone per ciascun anno;
 - b) il Concessionario sia incorso in violazioni dell'Offerta tali da pregiudicare in modo rilevante il raggiungimento dell'obiettivo di Risparmio Annuo Garantito in misura superiore al 30% e non vi abbia posto rimedio entro 6 mesi dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;

- c) il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione all'Affidamento, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice;
- d) il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste al precedente art 9;
- e) il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;
- f) Il Concessionario ha interrotto l'erogazione del servizio per un periodo superiore al margine di tolleranza indicato al precedente art. 18, comma 2;
- g) Il Concessionario non ha provveduto alla corresponsione del valore di subentro di cui alle premesse del presente contratto e di cui alla Sezione II punto 1.4.del bando di gara e all'art. 1 del disciplinare di gara, anche tramite escussione della polizza fideiussoria n. [...] richiamata nelle premesse al presente contratto, a favore del concessionario uscente per un importo pari a € [...], entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
- h) Ai sensi dell'art. 165, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sia mancata la sottoscrizione del contratto di finanziamento entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto, fatta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993.
- 2. In ogni caso, il Concessionario:
 - (i) non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto;
 - (ii) non potrà dar corso alla risoluzione del presente Contratto;
 - (iii) dovrà continuare a versare il Canone per i Servizi a fronte della erogazione degli stessi.
- 3. In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento del Canone per i Servizi maturato e non ancora versato, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un'indennità pari al valore degli Interventi, al netto dell'ammortamento maturato, al netto degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere, al netto dei costi e danni per l'affidamento a nuovo gestore, nonché procurati per effetto dell'inadempimento del Concessionario. Resta in ogni caso salvo il diritto all'ulteriore risarcimento dei danni in favore del Concedente derivante dalla risoluzione del contratto.
- 4. Nei predetti casi e in ogni caso di risoluzione anticipata si applicano le condizioni di subentro di cui all'art. 176 co.8 e co.9 del Codice dei Contratti.
- 26) Cessazione, revoca d'ufficio e risoluzione per inadempimento del Concedente

- 1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, ai sensi dell'art 176 del D.Lgs n. 50/16, la concessione può cessare, in particolare, quando:
- a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;
- b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.
- 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4.
- 4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione concedente ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al concessionario:
- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.
- 5. Le somme di cui al comma 4 e al comma 7 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 D.Lgs n. 50/16, limitatamente alle obbligazioni emesse e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
- 5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
- 6. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste al comma 4.

- 7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
- 8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, il Comune Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.
- 9. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dal Comune Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui Il Comune vi presta il consenso.
- 10. La Stazione Appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8.

10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali contratti.

27) Recesso del Concessionario

- 1. Nell'ipotesi in cui, nonostante l'attuazione delle procedure indicate all'art. 23 che precede, non venga ripristinato l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari siano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi dell'Alterazione dell'Equilibrio, il Concessionario si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta inviata al Concedente con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto al momento in cui il recesso, e la conseguente perdita di efficacia del Contratto diverrà efficace.
- 2. In caso di recesso ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 182, comma 3 del d.lgs. n.50/2016.

28) Risoluzione per forza maggiore

1. Rappresentano cause di forza maggiore ai fini del presente Contratto ogni evento o circostanza, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile al Concessionario e da quest'ultimo non previsto né prevedibile né evitabile né superabile se non attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di erogare i Servizi e/o realizzare gli Interventi, quali a titolo meramente esemplificativo, per effetto di:

- (i) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili;
- (ii) sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, caduta di meteoriti;
- (iii) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili eventi;
- (iv) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
- (v) impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi del presente Contratto;
- (vi) impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo, successivamente alla stipulazione del presente Contratto, alcuna delle Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al precedente art. 10;
- 2. In caso di Forza Maggiore protratta per più di 120 (centoventi) giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione, anche parziale, della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.
- 3. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a:
 - A. la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all'affidamento, pari al valore degli Interventi realizzati (al netto di eventuali ammortamenti);
 - B. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione.

29) Collaborazione con altri fornitori del Comune

- 1. Il Concessionario si impegna sin d'ora a prestare la massima collaborazione, nel rispetto dei principi di buona fede e di trasparenza, nei confronti di altri fornitori già presenti o futuri che prestano i propri servizi nei confronti del Comune. A tal fine, su richiesta del Comune, il Concessionario si impegna sin d'ora a redigere, negoziare e sottoporre al Comune per approvazione, un documento contenente le regole operative e i criteri da applicarsi nel caso di sovrapposizione di servizi o forniture.
- 2. Le tempistiche e le condizioni per la preparazione e approvazione di tale documento saranno stabilite volta per volta dal Comune e comunicate al Concessionario ai sensi dell'art. 35.

30) Ingresso di nuovi soci nella società di progetto.

- 1. E' consentito il mutamento della compagine sociale della Società di progetto laddove ciò non sia contrario alla normativa vigente applicabile fatto salvo che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera e in ogni caso il mantenimento in capo alla società di progetto dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione.
- 2. Il nuovo soggetto subentrante in ogni caso, qualora esecutore del presente Contratto, dovrà debitamente essere qualificato sulla base della normativa applicabile, restando a suo carico la preventiva dimostrazione del possesso dei necessari requisiti.

31) Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Codice in quanto compatibili e se proposto nell'offerta di gara. Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto anche nel caso di affidamento e di subappalto.

32) Cessione crediti

1. Il Comune si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione da parte del Concessionario dei crediti a favore di soggetti terzi, quali istituti di credito o altri soggetti finanziatori, che devono venire a maturazione in virtù del presente Contratto nei termini previsti dalla Cessione dei Crediti stessa e in conformità a tutte le norme di legge applicabili.

33) Modifiche al Contratto

1. Il presente Contratto potrà essere modificato – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 175 del Codice dei Contratti e di cui al precedente art. 12 – soltanto con atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

34) Tracciabilità flussi finanziari

 Il Concessionario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii..

35) Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC anticipata via fax, ai seguenti indirizzi:

Quanto al Comune:

[...] all'attenzione del Responsabile della Concessione

Quanto al Concessionario:

[...] all'attenzione del Referente per il Concessionario

36) Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il Contratto sarà registrato con spese ed oneri della Parte richiedente. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione del presente Contratto sono a carico del Concessionario.

37) Foro competente

1. Per tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto, le Parti dichiarano che il tribunale competente è quello di Savona.

38) Legge applicabile e rinvio

- 1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana. Al presente Contratto si applicano tutte le disposizioni di legge espressamente richiamate nel testo, nella documentazione di gara, oltre alle disposizioni del Codice, del d.lgs. 115/2008 e del d.lgs. 102/2014, dei Criteri Ambientali Minimi in materia di "Illuminazione Pubblica" 2017 e 2018 adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con rispettivi D.M., nonché della normativa della Regione Liguria vigente in materia.
- 2. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti contrattuali, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la migliore e ottimale realizzazione degli Interventi e la gestione dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
- 3. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Savona. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

39) Privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e s. m. ed i. (cd. Codice della Privacy), le Parti si danno reciprocamente atto, di aver provveduto a scambiarsi le rispettive informative in materia di tutela dei dati personali comunicati e/o da comunicarsi ai fini dell'esecuzione del presente

Contratto. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento informato al trattamento dei dati.

40) Allegati

- 1. Gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. In particolare, allegato al Contratto vi sono:
 - Allegato A Canone del servizio;
 - Allegato B Matrice dei rischi